



CAMPANIA

STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

COMUNICATO UFFICIALE N. 1/GST DEL 07 OTTOBRE 2026

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 26/ 9/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 26/ 9/2026 SIDUS ROTONDI - GI.MA.VA.CITTADIBENEVENTO

Il Giudice Sportivo Territoriale, avvocato Francesco Zaccaria, letto il ricorso ritualmente proposto dalla società ASD GI.MA.VA. Città di Benevento, relativo alla gara in epigrafe, con il quale la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società ASD Sidus Rotondi per avere quest'ultima, nella gara oggetto di ricorso, utilizzato un calciatore - De Lucia Aniello (29.01.1998) - in posizione irregolare. Il signor De Lucia, nel corso della scorsa stagione sportiva 2025 - 2026, allorquando militava nella società Messercola, veniva squalificato per una giornata per recidività in ammonizione come da Comunicato Ufficiale C. R. Campania FIGC - LND n. 102 del 20.04.2026 (pag. 1793), squalifica comminata e non scontata. La società resistente non produceva memorie. Esperiti gli opportuni accertamenti, rilevato che: ^ il calciatore De Lucia Aniello veniva inserito in distinta dalla resistente società per la gara oggetto di ricorso, valevole per il Campionato di Prima Categoria- girone D - disputatasi in data 26.09.2026 (prima giornata di campionato); ^ il calciatore De Lucia Aniello (n. 5) disputava tutta la gara ricevendo anche una ammonizione al minuto 17' del primo tempo di gioco; ^ da verifiche effettuate la squalifica comminata al De Lucia Aniello con Comunicato Ufficiale C. R. Campania FIGC - LND n.

102 del 20.04.2026 (pag. 1793) non veniva scontata. PQM delibera: ^ accogliere il ricorso proposto dalla società ASD GI.MA.VA. Città di Benevento e, per l'effetto, infliggere la punizione sportiva della perdita della gara alla resistente società ASD Sidus Rotondi con il risultato di 0 - 3; ^ squalificare per una giornata effettiva il calciatore De Lucia Aniello della società ASD Sidus Rotondi, detta squalifica si aggiunge a quella comminatagli con il Comunicato Ufficiale C. R. Campania FIGC - LND n. 102 del 20.04.2026 e non ancora scontata; squalificare per una giornata effettiva il signor Lostorto Benito, dirigente accompagnatore della società ASD Sidus Rotondi; ^ infliggere l'ammenda di euro 150,00 alla società ASD Sidus Rotondi; confermare i provvedimenti disciplinari adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale.

Dispone non incamerare il contributo d'accesso alla Giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria**

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 SIDUS ROTONDI

DIRIGENTI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:

LOSTORTO BENITO (SIDUS ROTONDI)

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DE LUCIA ANIELLO (SIDUS ROTONDI)

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE MASCHILE

GARE DEL 27/ 9/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 27/ 9/2026 SPORTING SOCCER CARDITO - CESARE VENTURA

Il Giudice Sportivo Territoriale, avvocato Francesco Zaccaria, letto il ricorso ritualmente proposto dalla società ASD Cesare Ventura, relativo alla gara in epigrafe, con il quale la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società ASD Sporting Soccer Cardito per avere quest'ultima, nella gara oggetto di ricorso, utilizzato un calciatore - Galdiero Emanuele (26.06.2010) - in posizione irregolare. Il signor Galdiero, nel corso della scorsa stagione sportiva 2025 - 2026, allorquando militava nella società ASD Massimo Perna, veniva squalificato per una giornata per recidività in ammonizione come da Comunicato Ufficiale C. R. Campania FIGC - LND n. 93 del 12.05.2026 (pag. 1137), squalifica comminata e non scontata. La società resistente non produceva memorie. Esperiti gli opportuni accertamenti, rilevato che: ^ il calciatore Galdiero Emanuele veniva inserito in distinta dalla resistente società per la gara oggetto di ricorso, valevole per il Campionato Under 17 Regionale di calcio a 11 maschile - girone C - disputatasi in data 27.09.2026; ^^ il calciatore Galdiero Emanuele (n. 21) subentrava al minuto 13' del secondo tempo di gioco; ^ da verifiche effettuate la squalifica comminata al Galdiero Emanuele con Comunicato Ufficiale C. R. Campania FIGC - LND n. 93 del 12.05.2026 (pag. 1137) non veniva scontata. PQM delibera: ^ accogliere il ricorso proposto dalla società ASD Cesare Ventura e, per l'effetto, infliggere la punizione sportiva della perdita della gara alla resistente società ASD Sporting Soccer Cardito con il risultato di 0 - 3; ^ squalificare per una giornata effettiva il calciatore Galdiero Emanuele della società ASD Sporting Soccer Cardito, detta squalifica si aggiunge a quella comminatagli con il Comunicato Ufficiale C. R. Campania FIGC - LND n. 93 del 12.05.2026 e non ancora scontata; squalificare per una giornata effettiva il signor Masini Giuseppe, dirigente accompagnatore della società ASD Sporting Soccer Cardito; ^ infliggere l'ammenda di euro 150,00 alla società ASD Sporting Soccer Cardito; confermare i provvedimenti disciplinari adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale. Dispone non incamerare il contributo d'accesso alla Giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria**

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 SPORTING SOCCER CARDITO

DIRIGENTI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:

MASINI GIUSEPPE (SPORTING SOCCER CARDITO)

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GALDIERO EMANUELE (SPORTING SOCCER CARDITO)

Pubblicato in Napoli il 07 ottobre 2026.

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carminè Zigarelli**